

# I VITICOLTORI

---

FELICE & ARMANDO MERGÈ

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

**Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni**

## Sommario:

### Premessa.

<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL' 8 GIUGNO 2001</b> .....	<b>4</b>
1.1. Definizioni:.....	5
1.2. <i>Principio di Legalità: art. 2 D.lgs nr. 231/01.</i> .....	6
1.3. <i>Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità:</i> .....	6
1.4. <i>Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità:</i> .....	7
1.5. <i>Tipologia di reati contemplati</i> .....	7
1.6. <i>I reati commessi all'estero:</i> .....	18
1.7. <i>Le sanzioni:</i> .....	19
1.8. <i>Le misure cautelari interdittive e reali:</i> .....	21
1.9. <i>Le azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa:</i> .....	22
<b>2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA:</b> .....	<b>24</b>
<b>3. STORIA DELLA SOCIETÀ:</b> .....	<b>25</b>
<b>4. ADOZIONE DEL MODELLO E FINALITÀ':</b> .....	<b>26</b>
<b>5. CAMPO DI APPLICAZIONE:</b> .....	<b>28</b>
<b>6. STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL MODELLO:</b> .....	<b>29</b>
6.1. <i>Modelli di riferimento:</i> .....	29
6.2. <i>Contenuti del Modello:</i> .....	29
6.3. <i>Archiviazione della documentazione relativa alle attività sensibili e ai processi strumentali:</i> .....	32
6.4 <i>Sistemi informativi e applicativi informatici:</i> .....	32
<b>7. INFORMATIVA E FORMAZIONE:</b> .....	<b>32</b>
7.1. <i>Informativa:</i> .....	32
7.1.1. - <i>Informativa a collaboratori esterni e partner:</i> .....	33
7.2 <i>Formazione:</i> .....	33
<b>8. SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE - whistleblowing:</b> .....	<b>34</b>
8.1 <i>Premessa</i> .....	.....51
8.2 <i>Processo di segnalazione di illeciti</i>	
8.2.1. <i>Ambito d'applicazione soggettivo</i>	
8.2.2 <i>Oggetto della segnalazione</i>	
8.2.3 <i>Soggetti destinatari della segnalazione e modalità di segnalazione</i>	

# I VITICOLTORI

FELICE & ARMANDO MERGÈ

8.2.4. *Verifica della fondatezza della segnalazione*

8.2.5 *Tutela del Whistleblower:*

8.2.6 *Responsabilità del whistleblower e di altri soggetti*

8.2.7 *Sanzioni*

<b>9. SISTEMA DISCIPLINARE:</b> .....	<b>39</b>
<b>10. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE:</b> .....	<b>40</b>
<b>11. ORGANISMO DI VIGILANZA:</b> .....	<b>41</b>
11.1. <i>Identificazione dell'Organismo di Vigilanza:</i> .....	41
11.2. <i>Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza:</i> .....	41
11.3. <i>Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza:</i> .....	42
11.4. <i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari:</i> .....	43
11.5. <i>Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:</i> .....	43
<b>12. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO:</b> .....	<b>45</b>

A) Parte speciale

B) Codice etico

C) Sistema Disciplinare

D) Organigramma

**Allegato 1** – Linee guida 231 Confindustria;

**Allegato 2** – DVR;

**Allegato 3** – Scheda di evidenza 231;

**Allegato 4** – modulo di segnalazione all'OdV

## Parte Generale

### Premessa:

Il presente documento, approvato dall'Organo Amministrativo e formalmente emesso dallo stesso, costituisce il Modello di organizzazione e gestione predisposto in adempimento all'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dalla "**I Viticoltori Felice e Armando Mergè Società Agricola A R.L.**" (Di seguito "**I Viticoltori**")

Scopo essenziale del Modello è la realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo volte a prevenire la commissione dei reati rilevanti per il Decreto 231/2001, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano con e per conto della "**I Viticoltori**", la consapevolezza di poter incorrere, con i comportamenti personali, nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini del medesimo Decreto 231/2001.

Con la predisposizione del presente Modello, che si colloca nell'ambito di una perseguita ed opportuna azione preventiva contrapposta ad ogni illecito, la "**I Viticoltori**" ha quindi inteso assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione dei propri affari e delle proprie attività aziendali.

La società altresì, attraverso la predisposizione e l'adozione del presente Modello vuole evidenziare che tutte le forme di comportamento illecito ipotizzabili sono sempre condannate e considerate contrarie ai principi deontologici della propria azione complessiva.

Tale iniziativa è stata altresì assunta nella convinzione che – anche al di là delle prescrizioni del Decreto 231/2001 - l'adozione del Modello, unitamente al Codice Etico, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo collaborano o si interfacciano con la stessa (clienti, fornitori, partners commerciali, collaboratori e consulenti esterni), affinché tutti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire ogni rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231/2001.

\*\*\*\*\*

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL' 8 GIUGNO 2001

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la: "*Disciplina della*

*responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", il legislatore ha inteso adeguare la normativa nazionale, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia.*

Con tale Decreto è stato introdotto, nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche, un regime di responsabilità amministrativa derivante da reato che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti penalmente illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio i reati presupposto siano stati compiuti.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo.

Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

\*\*\*\*\*

## 1.1. Definizioni:

Al fine di rendere meglio fruibile il presente modello, si riporta il significato di alcune parole e locuzioni, di frequente utilizzo.

**RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA:** si tratta di una particolare forma di responsabilità, introdotta nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 231/2001 a carico degli enti dotati di personalità giuridica nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che si configura quando un loro soggetto apicale o un sottoposto del soggetto apicale, commetta uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l'ente ne tragga un vantaggio o un beneficio.

**INTERESSE:** è l'indebito arricchimento, ricercato dall'ente in conseguenza dell'illecito amministrativo, la cui sussistenza dev'essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata, e, pertanto,

indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione.

**VANTAGGIO:** è l'effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l'ente, quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio dev'essere accertato dopo la commissione del reato.

**SOGGETTO APICALE:** si definisce tale il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell'ente, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché colui che esercita funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell'ente.

**SOGGETTO SOTTOPOSTO ALL'ALTRUI DIREZIONE:** ci si riferisce alla persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

**CONFISCA:** è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell'espropriazione, a favore dello Stato, di cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.

**DESTINATARIO:** è il soggetto a cui il modello di organizzazione si rivolge, imponendogli determinati protocolli operativi, regole di comportamento, divieti od obblighi di attivazione. Può essere un soggetto interno all'ente (un dipendente od un soggetto apicale) oppure un collaboratore esterno.

## 1.2. Principio di Legalità: art. 2 D.lgs nr. 231/01.

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge: *l'ente "non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto".*

## 1.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità:

I criteri oggettivi di imputazione della responsabilità sono i seguenti:

- A. la realizzazione di una fattispecie di reato indicata nell'ambito della Sezione III del Decreto 231/01;
- B. il reato deve essere stato commesso *"nell'interesse o a vantaggio dell'ente"*;
- C. il reato deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, ovvero *"da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"*, o da coloro che *«esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo»* dell'ente (soggetti in c.d. «posizione apicale»); oppure ancora *"da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali"* (c.d.

«subordinati»).

## 1.4 Criterio soggettivo di imputazione della responsabilità:

L'ente risponde sul piano soggettivo se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione dei reati del tipo di quello realizzato.

Le disposizioni del Decreto, infatti, escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un "modello di organizzazione e di gestione" (di seguito "modello") idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

La responsabilità dell'ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla "mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi" attinenti all'organizzazione e all'attività dell'ente; difetto riconducibile alla politica d'impresa oppure a deficit strutturali e prescrittivi nell'organizzazione aziendale.

## 1.5 Tipologia di reati contemplati

Al fine di garantire una agevole consultazione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente si riporta di seguito l'elenco degli stessi, seguendo l'ordine di cui alla III sezione del d. lg.vo 231/2001.

**Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

## **Art. 24-bis** *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

## **Art. 24-ter** *Delitti di criminalità organizzata*

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,

detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

**Art. 25** *Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

**Art. 25-bis** *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

## **Art. 25-bis.1** *Delitti contro l'industria e il commercio*

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

## **Art. 25-ter** *Reati societari*

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

**Art. 25-quater** *Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

## **Art. 25-quater.1** *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

## **Art. 25-quinquies** *Delitti contro la personalità individuale*

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

## **Art. 25-sexies** *Reati di abuso di mercato*

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)

## 12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF)

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

## **Art. 25-septies** *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

## **Art. 25-octies** *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

## **Art. 25-octies.1** *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e*

## *trasferimento fraudolento di valori*

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

## **Art. 25-novies** *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva

di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

### **Art. 25-decies** *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

### **Art. 25-undecies** *Reati ambientali*

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori

e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Impedimento del controllo (452 septies c.p.)
- Omessa bonifica (452 terdecies c.p.)
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D. Lgs. 152/2006, art. 252 bis)
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D. Lgs. 152/2006, art. 255 ter)
- Combustione illecita di rifiuti (D- Lgs. 152/2006, art. 256 bis)

**Art. 25-duodecies** *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

**Art. 25-terdecies** *Razzismo e xenofobia*

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

**Art. 25-quaterdecies** *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

**Art. 25-quinquesdecies** *Reati Tributari*

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

## **Art. 25-sexiesdecies Contrabbando**

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)

- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

## **Art. 25-septiesdecies** *Delitti contro il patrimonio culturale*

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

## **Art. 25-duodevicies** *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

## **Art. 25-undevicies** *Delitti contro gli animali*

- Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

## **Art. 12, L. n. 9/2013** *Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato* Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**L. n. 146/2006** *Reati transnazionali* Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
  - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
29. Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)
- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)
  - Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
  - Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
  - Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

## 1.6. I reati commessi all'estero:

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;

- la società deve avere la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- la società può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. e qualora la legge preveda che il colpevole – persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro la società solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultima;
- se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, la società risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## 1.7. Le sanzioni:

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca di beni;
- pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società, nonché dell'attività svolta da questa per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- la società abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato – compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale - un profitto di rilevante entità e la commissione del

reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare, le principali **sanzioni interdittive** sono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Qualora risulti necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La confisca si può concretizzare anche per "equivalente", vale a dire che laddove la confisca non possa essere disposta in relazione al prezzo o al profitto del reato, la stessa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva.

Qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società svolge un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività della società può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
- c) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via definitiva.

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere disposta se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata,

almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può applicare alla società, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stata condannata alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

In tale contesto, assume rilievo anche l'art. 23 del Decreto, il quale prevede il reato di "Inosservanza delle sanzioni interdittive".

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

## 1.8. Le misure cautelari interdittive e reali:

Nei confronti della società sottoposta a procedimento può essere applicata, in via cautelare, una sanzione interdittiva ovvero disposto il sequestro preventivo o conservativo.

La **misura cautelare interdittiva** – che consiste nell'applicazione temporanea di una sanzione interdittiva – è disposta in presenza di due requisiti:

- 1) quando risultano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato (i gravi indizi sussistono ove risulti una delle condizioni previste dall'art. 13 del Decreto: la società ha tratto dal reato – compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale - un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; in caso di reiterazione degli illeciti;
- 2) quando vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le **misure cautelari reali** si concretizzano nel sequestro preventivo e nel sequestro conservativo.

- Il **sequestro preventivo** è disposto in relazione al prezzo o al profitto del reato,

laddove il fatto di reato sia attribuibile alla società, non importando che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico della società stessa.

- Il **sequestro conservativo** è disposto in relazione a beni mobili o immobili della società nonché in relazione a somme o cose alla stessa dovute, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

L'art. 23 del Decreto prevede, infine, il reato di "**Inosservanza delle sanzioni interdittive**", che si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

## 1.9. Le azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa:

L'art. 6 comma 1 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso da soggetti in c.d. "*posizione apicale*" e la Società provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti della specie di quello verificatosi;
- ha affidato ad un organo interno, c.d. **Organismo di Vigilanza** - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- i soggetti in c.d. "*posizione apicale*" hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte del c.d. Organismo di Vigilanza.

L'art. 6 comma 2 del Decreto dispone inoltre che il modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i rischi aziendali, ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali ed evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella

- valutazione delle direttive aziendali;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- prevedere ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.

Ancora, l'art. 7 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso dai c.d. "subalterni" ma sia accertato che la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

In concreto la Società per poter essere esonerata dalla responsabilità amministrativa deve:

- dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle fattispecie di reato;
- definire una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni, nonché di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche destinate a regolamentare lo svolgimento delle attività (una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla "segregazione dei compiti" tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio);
- assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma, nonché tutti gli altri strumenti adeguati ad impedire la commissione di atti illeciti;
- prevedere un idoneo sistema sanzionatorio;

- costituire un Organismo di Vigilanza caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza, i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;
- prevedere un Organismo di Vigilanza in grado di valutare l'adeguatezza del modello, di vigilare sul suo funzionamento, di curare il suo aggiornamento, nonché di operare con continuità di azione e in stretta connessione con le funzioni aziendali.

\*\*\*\*

## 2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA:

Il presente modello si ispira alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" emanate da Confindustria (allegato n.1 - periodicamente aggiornate) che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti cardine:

1. **Individuazione delle aree di rischio**, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
2. **Predisposizione di un sistema di controllo**, in grado di prevenire i rischi, le cui componenti più rilevanti sono:
  - codice etico;
  - sistema organizzativo;
  - procedure manuali ed informatiche;
  - sistemi di controllo e gestione;
  - comunicazione al personale e sua formazione
3. Le **componenti del controllo interno** devono rispondere ai seguenti principi:
  - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
  - documentazione dei controlli;
4. Individuazione dei **requisiti dell'Organismo di Vigilanza**, riassumibili come segue:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione;
5. **Obblighi di informazione** dell'organismo di controllo;
6. Previsione di un adeguato **sistema sanzionatorio** per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello.

\*\*\*\*

## 3. STORIA DELLA SOCIETÀ:

La I Viticoltori è una realtà produttiva che opera nel campo della coltivazione uve, produzione e commercializzazione vini.

L'azienda, a vocazione strettamente familiare, la cui fondazione risale al 1995, ha subito una profonda trasformazione ad agosto 2025 fondendo per incorporazione le due società indipendenti appartenenti allo stesso gruppo che operavano in sinergia. L'attuale sede legale si trova in Via Tripoli n. 5/7 – 72020 Erchie (BR).

Le attività svolte dalla ditta I Viticoltori sono prevalentemente: coltivazione uve da vino, sviluppo e produzione di vini mediante le fasi di vinificazione, affinamento, imbottigliamento e confezionamento a mezzo bag in box e vendita. L'attività che costituisce l'oggetto sociale è l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile che viene precisata come segue: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse con particolare riguardo alla produzione di uva ed olive alla loro trasformazione, conservazione, imbottigliamento e vendita. La società potrà inoltre compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi non nei confronti del pubblico e con l'osservanza delle norme del testo unico sulla legge bancaria; può anche assumere, sempre in via strumentale non prevalente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge.

La società "I Viticoltori Felice e Armando Mergè Società Agricola A R.L." intende perseguire una politica volta a ottenere e mantenere i migliori standard qualitativi possibili per soddisfare clienti, dipendenti, azionisti, fornitori e più in generale tutti gli stakeholders di cui vuole interpretare i bisogni diretti, palesi o nascosti.

### 3.1. Struttura operativa e funzionale della società:

L'organizzazione aziendale è di tipo funzionale, con struttura verticistica in cui tutte le funzioni strategiche sono riconducibili all'Amministratore Unico.

La proprietà è suddivisa tra due soci, Felice Mergè (per circa il 16,5%) e la M.G.S.F. s.r.l. per il restante, con capitale interamente versato pari a 2.924.106,02 Euro

La ripartizione funzionale è distinta nelle seguenti macro aree:

a) Area direttiva;

- b) Area tesoreria e contabilità (controllo di gestione);
- c) Area commerciale;
- d) Area operativa

Nello specifico:

- L'area a) si occupa della individuazione delle linee programmatiche anche in funzione della produttività dei terreni, dell'andamento della raccolta delle uve e della loro quantità e qualità; si occupa altresì delle assunzioni e della gestione delle risorse umane
- L'area b) si avvale anche di professionisti esterni specializzati in contabilità e consulenza del lavoro, si occupa degli adempimenti di contabilità e fiscali;
- L'area c) si occupa del rapporto con fornitori e clienti e della logistica;
- L'area d) si occupa della coltivazione delle vigne, della lavorazione delle uve e dell'imbottigliamento.

Per una puntuale individuazione dei compiti all'interno di ciascuna area si rinvia all'organigramma aziendale (all. D)

La Società è Amministrata da un Amministratore Unico che nel 2025 risulta essere il dott. Felice Mergè.

Il R.S.P.P. nel 2025 è l'ing. Cristiano Mariani (vedi DVR di cui all'allegato nr. 2)

\*\*\*\*

#### 4. ADOZIONE DEL MODELLO E FINALITA':

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto sin dalla sua costituzione necessario adottare il modello in linea con le prescrizioni del d.lgs. n. 231 del 2001.

Compito del modello è la descrizione delle modalità operative adottate e delle responsabilità attribuite nella I Viticoltori per consentire di prevenire la commissione di reati.

La società ritiene che l'adozione di tale modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione e informazione per tutti i dipendenti e per tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, vi interagiscono (collaboratori esterni, procuratori, consulenti, partner, ecc).

Il Modello predisposto dalla I Viticoltori si basa su:

- il **Codice etico**, destinato a fissare le linee di comportamento generali;
- la **mappatura delle aree aziendali sensibili**, che si sostanzia nella descrizione

di quei processi nel cui ambito risulta più agevole che possano essere commessi reati;

- **i processi strumentali alle aree aziendali sensibili**, ovvero l'individuazione di quei processi attraverso i quali vengono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi in grado di supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio reato;

- **l'utilizzo di procedure aziendali formalizzate**, dirette a disciplinare le modalità operative corrette per assumere ed attuare decisioni nelle diverse aree aziendali sensibili;

- **l'indicazione dei soggetti che intervengono a presidio di tali attività**, nei ruoli auspicabilmente separati sia di esecutori sia di controllori, ai fini di una corretta distinzione e segregazione dei compiti di gestione e di controllo;

- **l'adozione di un sistema di deleghe e di poteri aziendali**, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni, secondo il requisito della unicità del preposto alla funzione, tenendo comunque presente la realtà di impresa con struttura gerarchica tendenzialmente piatta che caratterizza la I Viticoltori;

- **l'individuazione di metodologie e di strumenti** che assicurino un adeguato livello di monitoraggio e di controllo, sia diretto sia indiretto, essendo il primo tipo di controllo affidato agli operatori specifici di una data attività e al preposto, nonché il secondo controllo al management e all'Organismo di vigilanza;

- **la determinazione dei supporti informativi** per la tracciabilità delle attività di monitoraggio e di controllo (es. schede, rapporti ecc.);

- **la definizione di un sistema sanzionatorio** per coloro che violino le regole di condotta stabilite dalla Società;

- **l'attuazione di un piano:**

1) di formazione del personale che opera in aree sensibili e dell'Organo Amministrativo

2) di informazione di tutti gli altri soggetti interessati;

- **la costituzione di un Organismo di Vigilanza** cui viene assegnato il compito di vigilare sull'efficacia ed il corretto funzionamento del modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

Le **finalità del modello** sono pertanto quelle di:

- Prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo ai rischi collegati alle condotte inerenti le aree sensibili;

- Far acquisire a tutti coloro che operano in nome e per conto della I Viticoltori

nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza dell'eventualità di commettere, ove risultino violate le disposizioni riportate nel modello, un reato passibile di sanzioni penali e/o amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;

- Ribadire che la I Viticoltori non ammette comportamenti illeciti di qualsivoglia natura;

- Informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;

- Consentire alla Società un attento controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

La I Viticoltori, pertanto si è impegnata ad eliminare eventuali carenze organizzative, soprattutto in materia di sicurezza, con l'obiettivo di scongiurare il verificarsi di infortuni sul lavoro, ponendo particolare attenzione, oltre che all'aspetto prevenzionistico, anche a quello formativo-informativo-addestrativo dei lavoratori, con conseguente adeguato impegno di spesa.

\*\*\*\*

## 5. CAMPO DI APPLICAZIONE:

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai soci e ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati contrattualmente o, comunque, interagiscono con la stessa.

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente **Parte Generale**, i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;

- i fornitori e i partners commerciali (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

La I Viticoltori si impegna a divulgare il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati. I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La I Viticoltori condanna qualsiasi comportamento difforme non solo alla legge, ma anche e soprattutto, per quel che qui importa, difforme al Modello e al Codice Etico; ciò pure laddove il comportamento illecito sia stato realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

\*\*\*\*

## 6. STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL MODELLO:

### 6.1. Modelli di riferimento:

Il presente Modello si basa sulle "LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231", approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e aggiornate al giugno 2021.

Attesa la loro rilevanza nella materia, il documento si allega al presente Modello (già allegato 1), ritenendolo parte integrante dello stesso.

### 6.2. Contenuti del Modello:

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto, in coerenza metodologica con quanto proposto dalle Linee Guida di Confindustria:

- ad **identificare le attività cosiddette "sensibili"**, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale ed una serie di colloqui, accompagnati dalla somministrazione di check list debitamente compilate, con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale. L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposto. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo

miglioramento;

- **a disegnare e implementare le azioni necessarie** ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, alla luce e in considerazione delle Linee Guida di Confindustria, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate.

- a **definire i protocolli di controllo** nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni che esprimono l'insieme di regole e la disciplina che i soggetti preposti alla responsabilità operativa di tali attività hanno concorso ad illustrare come le più idonee a governare il profilo di rischio individuato. Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, come già indicato nelle Linee Guida proposte da Confindustria. I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato alla decisione.

I momenti fondamentali del Modello sono pertanto:

- la mappatura delle attività a rischio della società, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la realizzazione e diffusione di un Codice etico (allegato B).

Il Modello, fermo restando le finalità peculiari descritte precedentemente e relative alla valenza esimente prevista dal Decreto, si inserisce nel più ampio sistema di controllo già in essere ed adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, con riferimento alle aree di attività cosiddette *sensibili*, la Società ha individuato i seguenti principi cardine del proprio Modello, che, regolando tali

attività, rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire, tenendo comunque presente la realtà di impresa agricola, a scarsa piramide gerarchica che caratterizza la I Viticoltori:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- nessuna operazione significativa può essere intrapresa senza autorizzazione;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette *sensibili*, cosicché:
  - a) i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
  - b) le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
  - c) siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  - d) siano svolte e documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
  - e) esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
  - f) lo scambio delle informazioni fra fasi o processi contigui avvenga in modo da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria, e sono ritenuti dalla società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto.

Per tale motivo, la Società reputa fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali cosiddette sensibili individuate e descritte nella Parte Speciale del presente Modello.

## 6.3. Archiviazione della documentazione relativa alle attività sensibili e ai processi strumentali:

Le attività condotte nell'ambito delle aree sensibili e dei processi strumentali devono trovare adeguata documentazione.

La citata documentazione, prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo o elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte nelle stesse o specificamente individuate in procedure o istruzioni di lavoro di dettaglio.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale e informativo aziendale sono previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita alle attività sensibili e ai processi strumentali o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

## 6.4. Sistemi informativi e applicativi informatici:

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito di attività sensibili o processi strumentali, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi di individuazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informativi aziendali (supporti hardware e software);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso.

Tali attività saranno conformi al REG. EUROPEO 679/2016 e successive modifiche, in materia di protezione dei dati personali.

\*\*\*\*

## 7. INFORMATIVA E FORMAZIONE:

### 7.1. Informativa:

Per garantire l'efficacia del Modello, la I Viticoltori si pone l'obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza, da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

A tal fine, la Società, provvederà alla diffusione del Modello e del Codice Etico

mediante inserimento della parte generale sul sito internet aziendale, nel quale sarà altresì disponibile la procedura di segnalazione all'OdV e la scheda standard, c.d. di evidenza, per la comunicazione - da parte dei soggetti in posizione apicale e dei dipendenti - di eventuali comportamenti, di altri dipendenti o di terzi, ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello (ALL. 3 - scheda di evidenza )

Al momento dell'adozione del Modello, verrà inviato a tutti i dipendenti in organico una comunicazione - da parte degli organi individuati - per avvertire che la I Viticoltori si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Lgs 231/2001, nonché la scheda standard per le comunicazioni all'OdV.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata un'apposita informativa sul Modello adottato al momento della loro assunzione. L'informativa rivolta ai cittadini di lingua diversa rispetto alla lingua italiana dovrà avvenire mediante lingua e/o metodo idoneo alla comprensione dell'argomento trattato.

## 7.1.1. - Informativa a collaboratori esterni e partner:

Tutti i soggetti esterni alla Società (consulenti, partner, fornitori ecc.) saranno opportunamente informati in merito all'adozione, da parte della I Viticoltori, di un Modello includente un Codice etico.

A tal fine la Società comunicherà a tutti i suddetti soggetti l'esistenza dell'indirizzo internet nel quale è possibile visionare il Modello e il Codice etico.

Verrà inoltre richiesto loro il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti.

Per quanto riguarda i consulenti esterni che stabilmente collaborano con la I Viticoltori, sarà cura della Società prendere contatti con questi e accertarsi, tramite opportune verifiche, che detti consulenti conoscano il Modello della società e siano disposti a rispettarlo.

## 7.2 Formazione:

Della formazione occorre tenere traccia formale.

La formazione avviene sulla base di corsi di formazione e aggiornamento tenuti da soggetti di qualificata esperienza e, per eventuali neo assunti avviene sulla base anche di un'informativa contenuta nella lettera di assunzione.

La formazione dei cittadini di lingua diversa rispetto alla lingua italiana dovrà avvenire mediante lingua e/o metodo idoneo alla comprensione dell'argomento trattato.

Si dovrà prevedere la somministrazione di test di verifica.

\*\*\*\*

## 8. SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE - whistleblowing:

### 8.1. **PREMESSA**

Con il D.lgs nr. 24 del 10 marzo 2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 il legislatore è intervenuto in materia di segnalazione di condotte illecite – “*Whistleblowing*” – ampliando le tutele in caso di segnalazione di illeciti ed estendendone l’ambito applicativo soggettivo nonché le procedure previste per tutelare i soggetti segnalanti da possibili condotte ritorsive. La segnalazione (“*whistleblowing*”), nelle intenzioni del legislatore è manifestazione di senso civico attraverso cui il *whistleblower* contribuisce all’emersione ed alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per l’organismo a cui appartiene.

Il nuovo disposto normativo riconosce alle segnalazioni un ruolo chiave nella prevenzione delle violazioni normative e assicura ai segnalanti di imprese sia pubbliche che private, una tutela più adeguata.

Il decreto interviene sulla legislazione italiana armonizzandola con quella europea relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell’Unione e di disposizioni normative nazionali.

In particolare, con il D.lgs 24/2023 aumentano le condotte meritevoli di segnalazione che risultano estese anche alle violazioni di disposizioni di legge nazionali o dell’Unione Europea che ledono gli interessi economici dell’Unione Europea, l’interesse pubblico o l’integrità della Pubblica Amministrazione o dell’ente privato, inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; in continuità con il passato, vengono annoverate anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e di gestione.

Restano, invece, **escluse dal decreto le segnalazioni inerenti a rapporti individuali di lavoro e quelle in materia di sicurezza e difesa nazionale.**

### 8.2 **PROCESSO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI**

#### 8.2.1 **Ambito d’applicazione soggettivo:**

Data la rilevanza dell’interesse pubblico tutelato, nazionale ed europeo, è individuata una platea quanto più possibile ampia nell’ambito della quale possono verificarsi le violazioni.

Destinatari della protezione speciale prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 sono le

persone segnalanti anche:

- a) Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) Durante il periodo di prova;
- c) Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

## 8.2.2. Oggetto della segnalazione:

Le informazioni sulle violazioni, come definite dall'art. 2 alla lettera b), sono quelle riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico e perciò rientra nell'ambito applicativo soggettivo di cui all'art. 3.

La nuova disciplina ricomprende anche gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le informazioni così qualificate, rilevano quando veicolate sia in forma orale che scritta (c.d. "segnalazione", ai sensi della lett. c) dell'art. 2).

La trasmissione delle informazioni, come meglio specificato oltre, deve avvenire secondo un canale prioritario dedicato di segnalazione interna, e solo in via eccezionale attraverso la segnalazione esterna o con la divulgazione pubblica

In particolare, le segnalazioni possono riguardare violazioni concernenti comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

## 8.2.3. Soggetti destinatari della segnalazione e modalità di segnalazione:

Così come previsto dall' art. 4 del Dlgs nr. 24/2023, attraverso i canali di segnalazione interna i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato attivano propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nello specifico, la I Viticoltori ha attivato un **canale di segnalazione interno** – individuando nell'Organismo di Vigilanza il soggetto deputato a ricevere e gestire le segnalazioni, fermi restando i canali di segnalazioni esterna gestiti dall'Anac e la possibilità di denuncia all'autorità giudiziaria e contabile.

In particolare, la **segnalazione esterna**, nell'ambito lavorativo, può avvenire

quando:

- Non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- Il soggetto segnalante ha fondati motivi di ritenere che non sarebbe dato efficace riscontro alla segnalazione interna ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Altresì, i soggetti segnalanti possono effettuare una segnalazione pubblica quando:

- Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione diretta o tramite invio di posta elettronica certificata del modulo di cui al presente allegato da inviare all'Organismo di Vigilanza, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione.

La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma, tuttavia per agevolare la compilazione è disponibile un facsimile di **Modulo segnalazione** (all. 4), sul sito internet aziendale.

L'OdV richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate tramite modello o in forma libera siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente

malafede l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- Posta elettronica certificata;
- Appuntamento con OdV previa telefonata al numero: **0773/1751387**

L'indirizzo cui inviare la segnalazione è [avvaldopomponi@puntopec.it](mailto:avvaldopomponi@puntopec.it), trattandosi di posta elettronica certificata come tale idonea a garantire la sicurezza dei dati trasmessi.

#### **8.2.4. Verifica della fondatezza della segnalazione:**

Ciò posto, con riferimento alle modalità di segnalazione, la nuova disciplina prevede delle specifiche procedure e degli obblighi particolari in capo al soggetto che riceve la segnalazione.

In particolare, secondo la nuova normativa, una volta ricevuta la segnalazione, il soggetto che riceve la segnalazione dovrà:

- **Dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento**, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- **Garantire e mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni**;
- **Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute**;
- **Svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti**;
- **Dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento**;
- **Comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.**

Per tutte le comunicazioni che esulano dalle segnalazioni di cui al Decreto nr. 24 del 23 è attivo l'indirizzo e-mail [odv.ivicoltori@gmail.com](mailto:odv.ivicoltori@gmail.com) che rimane pertanto canale ufficiale di comunicazione tra la società e l'OdV nella materia di cui al Dlgs 231/01.

## 8.2.5 Tutela del *Whistleblower*:

A tali obblighi, che possiamo definire procedurali, si affiancano altri e più pregnanti vincoli di tutela per il destinatario della segnalazione il quale dovrà provvedere a:

- *Proteggere l'identità del segnalante che non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;*
- *Garantire che non si possa ricavare, attraverso la conoscenza degli elementi della segnalazione, l'identità del segnalante;*
- *Garantire che la protezione della riservatezza sia estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.*

All'ambito della tutela si affianca quello dei **Divieti per il datore di lavoro** che non può, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs nr. 24/2023, porre in essere comportamenti ritorsivi quali:

- *licenziamento;*
- *sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;*
- *mancate promozioni o le retrocessioni di grado;*
- *cambiamento di mansioni;*
- *trasferimento;*
- *modifiche nell'orario di lavoro;*
- *ostracismo. molestie discriminazione ed il trattamento sfavorevole;*
- *mancato rinnovo o risoluzione anticipata di contratti a tempo determinato.*

## 8.2.6 Responsabilità del *whistleblower* e di altri soggetti:

I segnalanti, sempre nell'ambito delle tutele, non sono punibili tranne nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

## 8.2.7 Sanzioni

Il Decreto legislativo 24/2023 ha ampliato il catalogo delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere irrogate nel caso di violazione della normativa posta a tutela del segnalante prevedendo:

- da **10.000 a 50.000** euro quando si accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;

- da **10.000 a 50.000** euro quando si accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da **500 a 2.500** euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

## 9. SISTEMA DISCIPLINARE:

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, è condizione essenziale per garantire l'effettività del modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2 lettera e) e l'art. 7 comma 4 lett. b) del Decreto prevedono che il modello debba «*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*».

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello e dal Codice etico sono assunte dalla I Viticoltori in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello o del Codice stesso possano determinare.

In particolare, la I Viticoltori si avvale di un sistema disciplinare (allegato C) che:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari: soggetti in posizione c.d. "apicale", dipendenti, collaboratori esterni e partner;
- individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti di soggetti che pongano in essere violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL (agricolo e commercio) e delle prescrizioni legislative applicabili;
- prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

La I Viticoltori ha redatto ed applicato il sistema disciplinare conformemente ai

principi di cui sopra, e lo stesso forma parte integrante e sostanziale del modello.

\*\*\*\*\*

## 10. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE:

L'art. 6 comma 2 lett. c) del Decreto prevede l'obbligo, in capo alla Società, di redigere specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati.

A tal fine, la I Viticoltori ha adottato, nell'ambito delle proprie procedure, alcuni principi fondamentali da seguire nella gestione delle risorse finanziarie:

- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria devono essere eseguite mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari della Società;
- periodicamente devono essere eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa;
- la funzione responsabile della gestione di tesoreria, deve definire e mantenere aggiornata, sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile, una specifica procedura formalizzata per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti;
- il vertice aziendale definisce i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine, le forme e le fonti di copertura e ne dà evidenza in reports specifici.

Riguardo ai pagamenti di fatture e agli impegni di spesa, la Società impone che:

- la fattura venga controllata in tutti i suoi aspetti (corrispondenza, calcoli, fiscalità, ricevimento merci o servizi);
- la fattura venga registrata in autonomia dalla contabilità e non si dia luogo al pagamento senza la specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

I principali riferimenti da seguire nella gestione delle risorse finanziarie hanno per oggetto le procedure di:

- gestione dei conti finanziari: la Società stabilisce le regole da seguire per verificare il controllo dei propri conti bancari e finanziari;
- gestione anticipi – rimborsi spese: la Società stabilisce le condizioni per potere concedere l'anticipazione finanziaria ai dipendenti, la rendicontazione e la verifica delle spese da loro effettuate nell'esecuzione delle proprie mansioni;
- recupero crediti in sofferenza: la Società definisce le norme da seguire per il recupero dei crediti incagliati-inesigibili. Sono regolate le procedure da seguire per il fondo di svalutazione dei crediti;
- carte di credito in uso ai dipendenti: la Società definisce le modalità di

gestione delle carte di credito nominali concesse ai dipendenti;

- cessione cespiti: la Società definisce le regole da seguire nel caso di vendita, permuta, cessione o demolizione dei cespiti di proprietà della Società stessa.

Con particolare riferimento ai fatti colposi di cui all'art. 25 septies, il requisito relativo alle "modalità di gestione delle risorse finanziarie" va interpretato nel senso della necessaria attribuzione di risorse finanziarie coerenti con la distribuzione delle responsabilità in materia antinfortunistica.

A tal fine la I Viticoltori si impegna a predisporre specifiche modalità operative per la gestione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche per stabilire come affrontare esigenze impreviste che superino i budget assegnati.

\*\*\*\*

## 11. ORGANISMO DI VIGILANZA:

### 11.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza:

L'art. 6, comma 1, del Decreto 231 prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

L'O.d.V. della I Viticoltori è composto da un membro esterno alla Società, individuato in soggetto di comprovata esperienza e competenza, nelle tematiche di responsabilità amministrativa di impresa nonché nelle tematiche di natura legale, e deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Esso è nominato dall'Organo Amministrativo che ne determina anche la remunerazione. L'O.d.V. dura in carica tre anni, rinnovabili ed è fornito di autonomi poteri di iniziativa e controllo e si dota di un proprio regolamento interno.

L'O.d.V. rimane in carica sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza 231 da parte dell'Organo Amministrativo.

Sono comunque fatti salvi i casi di dimissioni che hanno efficacia immediata.

### 11.2. Cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dell'Organismo di Vigilanza:

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'O.d.V.:

- aver ricoperto funzioni di amministratore esecutivo, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'O.d.V., in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- essere destinatario di un decreto che dispone il giudizio in relazione a reati della stessa indole di quelli previsti dal Decreto 231;
- aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, in relazione a reati della stessa indole di quelli previsti dal Decreto 231;
- trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, diretto o anche solo potenziale, che possa compromettere la propria indipendenza ed autonomia riguardo lo svolgimento delle funzioni e/o doveri dell'O.d.V.. È altresì motivo di decadenza con effetto immediato il venir meno, nel corso del periodo di carica triennale, dei requisiti che hanno determinato l'individuazione del componente stesso all'atto della nomina. Costituiscono cause di revoca dei componenti dell'O.d.V.:
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V. risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto 231 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- il grave inadempimento delle funzioni e/o doveri dell'O.d.V.. La revoca è disposta con delibera dell'Organo Amministrativo. In caso di decadenza o revoca dell'O.d.V., l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

### 11.3. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza:

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo è svolto dall'O.d.V. anche attraverso l'esame di tutti i rapporti di auditing redatti dalle strutture aziendali con compiti di controllo, nella materia riguardante il Decreto, le quali provvedono a trasmetterglieli. Il compito di curare l'aggiornamento del Modello Organizzativo in relazione all'evolversi della struttura organizzativa e a necessità sopravvenute, è svolto dall'O.d.V. mediante proposte motivate all'Organo Amministrativo.

L'O.d.V. potrà accedere a qualsiasi documento e informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, procedendo inoltre, laddove lo ritenga necessario, all'audizione diretta di dipendenti della Società.

L'Organo Amministrativo mette a disposizione dell'O.d.V. adeguate risorse

aziendali in relazione ai compiti affidatigli e, nel predisporre il budget aziendale, approva – sulla base di quanto proposto dall'O.d.V. stesso - una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l'O.d.V. potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

In relazione alle attività sensibili, l'O.d.V. predispone un Piano Annuale di verifiche finalizzate a valutare l'effettiva applicazione, l'adeguatezza e la funzionalità degli strumenti normativi in termini di presidi atti a prevenire la commissione dei reati previsti dall'impianto normativo.

Tale programma di verifiche è suscettibile di variazioni sulla base di eventuali richieste di intervento da parte dell'O.d.V. ed a fronte di criticità emerse nel corso dell'attività di analisi dei flussi o delle segnalazioni.

Qualora lo ritenga opportuno, l'O.d.V., ai fini dell'attuazione e dell'aggiornamento del Modello, può avvalersi - nel rispetto delle procedure aziendali in materia di affidamento di incarichi professionali - anche di professionisti esterni, dandone preventiva informazione all'Organo Amministrativo.

#### 11.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari:

L'O.d.V. riferisce in merito alle attività di propria competenza nei confronti dell'Organo Amministrativo, anche mediante l'invio delle verbalizzazioni delle proprie riunioni, ovvero di loro estratti, nonché attraverso un report sull'attuazione del Modello. L'O.d.V. può essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo per riferire in merito al funzionamento e all'osservanza del Modello o a situazioni specifiche.

#### 11.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Il Decreto 231 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'O.d.V. (art. 6, comma, 2, lett. d.).

Il personale dipendente, a tutela dell'integrità della Società, è tenuto a trasmettere segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente Modello Organizzativo, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, mediante i canali di comunicazione istituiti dalla Società.

Nelle attività di gestione delle segnalazioni è garantita la riservatezza dell'identità del segnalante.

La Società inoltre garantisce il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti

o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, in linea con il sistema sanzionatorio.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, tributaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di informazioni o invio di prescrizioni, relazioni o lettere da parte delle Autorità di Vigilanza, ed ogni altra documentazione che scaturisce da attività di ispezione delle stesse svolte e rientranti negli ambiti di pertinenza del Decreto 231;
- comunicazioni all'Autorità Giudiziaria che riguardano potenziali o effettivi eventi illeciti che possono essere riferiti alle ipotesi di cui al Decreto 231;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto 231;
- esiti delle attività di controllo svolte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231 o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (incidenti mortali o con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi a dipendenti, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo

cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

Per tutte le comunicazioni inerenti i flussi nella materia di cui al Dlgs 231/01 è attivo l'indirizzo e-mail [odv.iviticoltori@gmail.com](mailto:odv.iviticoltori@gmail.com), canale ufficiale di comunicazione tra la società e l'OdV.

\*\*\*\*

## 12. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO:

La verifica sull'aggiornamento e sull'efficace attuazione del Modello compete all'Organo Amministrativo, cui è pertanto attribuito il potere di apportare modifiche al Modello, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

È peraltro riconosciuta all'Organo Amministrativo la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale e la facoltà di introdurre nel documento le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal Decreto 231.

Compete, invece, all'O.d.V. la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti dell'Organo Amministrativo.

L'O.d.V., nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare proposte motivate in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello all'Organo Amministrativo. In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dall'Organo Amministrativo, anche su proposta e previa consultazione dell'O.d.V., quando siano intervenute:

- violazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali. Le modifiche, gli

# I VITICOLTORI

FELICE & ARMANDO MERGÈ

aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'O.d.V.